

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Con ricorso del 12/09/2024, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver stipulato nell'anno 2017 un contratto di cessione del quinto dello stipendio ed un contratto di delegazione di pagamento e di aver provveduto all'estinzione anticipata degli stessi nell'anno 2020.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto all'originaria durata dei contratti, il ricorrente lamenta che non gli sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi ed in particolare chiede la restituzione della complessiva somma di € 1.204,47 di cui € 768,16 per il contratto di cessione del quinto a titolo di quota commissioni di attivazione, quota di commissioni di gestione, quota delle spese istruttoria e quota di commissioni di rete esterna; ed € 436,31 per il contratto di delegazione di pagamento a titolo di quota commissioni di attivazione, quota di commissioni di gestione, quota di spese istruttoria, quota di commissioni rete esterna e quota di costo incasso rata. Oltre alle dette somme il ricorrente chiede anche la corresponsione degli interessi legali dall'estinzione nonché la refusione della somma di € 250,00 per spese di assistenza difensiva.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e si oppone all'accoglimento del ricorso ritenendo di aver già provveduto al rimborso delle somme spettanti al cliente sia in sede di conteggi estintivi che in sede di riscontro al reclamo.



Nello specifico l'intermediario ritiene che i costi c.d. "*up front*" non debbano essere oggetto di rimborso in quanto connessi ad attività prodromiche al perfezionamento del finanziamento ed espressamente esclusi dal rimborso, in caso di estinzione anticipata, dalle clausole contrattuali.

Per quanto concerne poi le commissioni di rete esterna, l'intermediario rileva che si tratta di costi connessi all'incarico conferito dal cliente ad un intermediario del credito e da questi incassate e quindi non rimborsabili dall'odierno convenuto neppure invocando la Sentenza Lexitor la quale ha riconosciuto il diritto al rimborso degli oneri imposti dal soggetto finanziatore e non di quelli a lui stesso imposti da soggetti terzi.

A supporto della propria posizione l'intermediario invoca la previgente formulazione dell'art. 125-sexies TUB e l'art. 6-bis del D.P.R. 180/50 che tutt'oggi disciplina diversamente il trattamento per i costi *up front* e per quelli *recurring*.

Infine l'intermediario invoca la più recente giurisprudenza della CGUE che con la sentenza n° C-555/21, resa in tema di finanziamenti immobiliari, ha stabilito che il rimborso dovuto dal soggetto finanziatore non comprende i costi indipendenti dalla durata del rapporto e cioè i costi cd. *up front*.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva l'infondatezza del richiamo operato dall'intermediario convenuto alla normativa applicabile alla vicenda in esame.

Il Collegio rileva in primo luogo che l'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 invocato dall'intermediario convenuto prevede espressamente che per l'istituto della cessione di quote dello stipendio o salario o di pensione, si applichi la normativa prevista dal Capo II del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 e trovino applicazione le disposizioni definite dalla Banca d'Italia in forza del medesimo decreto.

Ancora si osserva che, per costante orientamento condiviso dai Collegi territoriali, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 125-sexies del TUB senza mai disattendere l'applicazione della normativa secondaria quando compatibile con quella primaria, in conformità ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 6167/2014.

Infine, si rileva come con la decisione n° 26525/2019 il Collegio di Coordinamento, dopo aver interpretato l'art. 125 sexies del TUB in conformità alla sentenza cd. "*Lexitor*", abbia applicato la relativa disciplina per la risoluzione della controversia rimessa al proprio esame avente ad oggetto proprio la richiesta di rimborso degli oneri versati e non maturati in relazione ad un finanziamento concesso mediante cessione del quinto dello stipendio.

Analogamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 263/22 sull'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 73/2021 si è pronunciata in merito alla conformità della normativa per una questione sollevata nell'ambito di una controversia vertente proprio su un contratto di prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio.

Nel merito, il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi dei finanziamenti stipulati con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva



affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa riparazione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. “*costi recurring*”) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. “*costi up front*”).

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato “*pro rata temporis*”.

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale “*l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza *Lexitor*, l'art. 125 *sexies* TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. “*up front*” (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-*octies*, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”. Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione “*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) “*La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla*



ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».*

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto "Sostegni-bis") e quindi disporre che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies del decreto c.d. "Sostegni bis" prevedendo che *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

In particolare anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che alla linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all'odierno ricorso.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio, il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio ed una delegazione di pagamento nell'anno 2017 estinguendoli poi nel 2020.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata il ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi anticipati che, in ragione dell'estinzione dei finanziamenti, risulterebbero essere privi di giustificazione.

In particolare il ricorrente chiede la restituzione della complessiva somma di € 1.204,47 di cui € 768,16 per il contratto di cessione del quinto dello stipendio ed € 436,31 per il contratto di delegazione di pagamento oltre agli interessi legali dall'estinzione nonché la refusione della somma di € 250,00 per spese di assistenza difensiva.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto "sostegni bis", e quindi che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

front” ed “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nelle seguenti tabelle:

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

rate complessive	120	rate scadute	38	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	82	TAN	3,80%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		48,69%						
Commissioni di attivazione				155,18 €	Up front	Curva degli interessi	75,56 €	75,56 €	0,00 €
Commissioni di gestione				1.505,29 €	Recurring	Pro rata temporis	1.028,61 €	1.028,61 €	0,00 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Recurring	Pro rata temporis	307,50 €	219,11 €	88,39 €
Commissioni rete esterna				950,40 €	Up front	Curva degli interessi	462,75 €		462,75 €
Totale									551,14 €

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

rate complessive	84	rate scadute	39	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	4,25%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		30,30%						
Commissioni di attivazione				440,45 €	Up front	Curva degli interessi	133,46 €	133,52 €	-0,06 €
Commissioni di gestione				735,59 €	Recurring	Pro rata temporis	394,07 €		394,07 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Recurring	Pro rata temporis	241,07 €	136,41 €	104,66 €
Commissioni rete esterna				428,40 €	Up front	Curva degli interessi	129,81 €		129,81 €
Costo incasso rate				172,20 €	Recurring	Pro rata temporis	92,25 €		92,25 €
Ulteriori rimborsi in conteggio estintivo								486,59 €	-486,59 €
Totale									234,14 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto lo stesso ha chiesto la restituzione di tutti gli oneri secondo il criterio del *pro rata temporis*.

In conformità con il costante orientamento del Collegio di Coordinamento, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 785,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI